



## STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

### UFFICIO V

**Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” - Investimento 2: Strutture sanitarie di prossimità territoriale – finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU**

#### 1. FINALITÀ

1.1 L’iniziativa si inserisce nel quadro della Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), da ultimo modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio EU del 2 maggio 2024 (ST 16051/23; ST 16051/2023 ADD 1; ST\_9399\_2024\_ADD\_1), e segnatamente nell’ambito dell’Investimento 2: Strutture sanitarie di prossimità territoriale.

1.2 L’Avviso è finalizzato all’avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno al consolidamento delle farmacie rurali ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5000 abitanti, come individuate dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree marginalizzate, in aderenza a quanto stabilito dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza.

1.3 Nell’ambito del PNRR, l’Investimento prevede due Target da raggiungere: devono aver beneficiato dell’intervento almeno 500 farmacie rurali entro dicembre 2023 (M5C3-3) e 2.000 farmacie rurali entro giugno 2026 (M5C3-4).

#### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

2.1 I seguenti atti costituiscono i riferimenti normativi e documentali principali del presente Avviso:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, la quale stabilisce all’art. 12 che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le

amministrazioni stesse devono attenersi.

- la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” ed in particolare l’articolo 5;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) garantiti dal Servizio sanitario nazionale;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”, in materia di Codice Unico Progetto (CUP);
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, nonché in materia di processo civile*”, e, in particolare, l’articolo 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante: “*Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo n. 153 del 2009*”;
- il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, recante: “*Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali*”;
- il decreto ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 2011, recante: “*Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione*

*delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;*

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Norme sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto ministeriale 11 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, recante “*Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie ai nuovi servizi di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 153 del 2009*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante “*Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA n.d.r.), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017 “*Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici*”;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Art. 1, comma 727 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ai sensi del quale “*All’articolo 10, comma 2, secondo periodo, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»*”;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020*” - articolo 1, comma 403;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo

la crisi COVID-19;

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l’articolo 3, inerente alle verifiche antimafia;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, ed in particolare l’articolo 1:
  - o comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
  - o comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, ed in particolare l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”, come aggiornati dalla Comunicazione della Commissione europea C/2023/111;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano *REPowerEU* nei piani per la ripresa e la resilienza e la modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e della direttiva 2003/87/CE, nonché dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
- la Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) del 20 dicembre 2024 “*Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)*” pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea IT Serie C;

- il Regolamento (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 così come modificata dall’Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 2 maggio 2024 e, in particolare, tenuto conto:
  - della Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale”, Investimento 1.1.2 “Strutture sanitarie di prossimità territoriale” del PNRR, come da Decisione di esecuzione del Consiglio 13 luglio 2021 (Council Implementing Decision-CID) relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, come modificata dall’Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 2 maggio 2024;
  - che con la suddetta modifica, è stata ampliata la platea dei beneficiari dell’intervento in esame, consentendo alle farmacie definite “rurali”, localizzate in Comuni, frazioni, centri abitati con meno di 5.000 abitanti, di conseguire il sostegno previsto dalla misura;
  - che il suddetto “intervento mira a consolidare le farmacie rurali rendendole strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali (le farmacie rurali sono definite nella legge 8 marzo 1968, n. 221). La misura deve fornire un supporto immediato alle farmacie rurali, che durante l’emergenza COVID-19 si sono rivelate un punto di riferimento fondamentale per la popolazione locale. Consolidando il loro ruolo di erogatori di servizi sanitari, queste farmacie possono continuare a rappresentare un elemento centrale nella vita della comunità portando i servizi sanitari il più vicino possibile ai cittadini. Nel dettaglio, ci si aspetta che queste farmacie rafforzino il loro ruolo: i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; ii) fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; iii) erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; iv) monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.”
  - dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” ed, in

particolare, l'articolo 1, lettera b) che classifica come “rurali” le “farmacie (...) ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati”;

- che la Missione 5, Componente 3, Investimento 2, individua i seguenti target:
  - o M5C3-3, denominato “*Sostegno alle farmacie rurali nei comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti (prima parte)*” , secondo cui “*Devono beneficiare dell'intervento almeno 500 farmacie rurali in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti* entro dicembre 2023 (T4 2023);
  - o M5C3-4, denominato Sostegno alle farmacie rurali nei comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti (seconda parte) secondo cui “*Devono beneficiare dell'intervento almeno 2 000 farmacie rurali in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti*”, entro giugno 2026 (T2 2026);
- l'Avviso per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 – “Inclusione e coesione” - Componente 3 – “Interventi speciali per la coesione territoriale” - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne- sub investimento 1.2 – “Strutture sanitarie di prossimità”- finanziato dall'Unione europea-Next GenerationEU approvato con il decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale del 28 dicembre 2021 n. 305;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*” ed in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, ai sensi del quale “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'articolo 1, comma

- 1 , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, tra le altre, nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione, l’Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR di competenza;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e alla ripartizione di traguardi e obiettivi (*milestone* e *target*) per scadenze semestrali di rendicontazione;
  - il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;
  - il decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 12 ottobre 2021 concernente l’istituzione dell’Unità di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, soppressa secondo quanto disposto dall’articolo 4 comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
  - la Circolare 14 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-Servizio Centrale per il PNRR-Ufficio II, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti”;
  - il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
  - gli “*Operational Arrangements*” (OA) relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia;
  - l’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
  - il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

- la circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR.”;
- il Regolamento (UE) 2023/2486 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, che sostituisce il Regolamento *de minimis* generale (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2023, recante l’“*Istituzione della Struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR* ed in particolare l’articolo 3, comma 1 che attribuisce al Coordinatore della Struttura di missione PNRR le competenze in materia di indirizzo e di coordinamento delle attività e delle funzioni della citata Struttura e comma 4, recante l’organizzazione e articolazione degli Uffici della Struttura di missione PNRR;- la circolare del 15 settembre 2023, n. 27 “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007.*
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, lett. b) che dispone che “*alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all’unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa.*”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 maggio 2024 recante “*Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse*

*finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni”;*

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024 con cui vengono modificati gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, recante disposizioni in materia di organizzazione interna della Struttura di missione PNRR e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. d), che disciplina le funzioni dell'Ufficio V;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2024, con cui viene conferito al Dott. Stefano Vicalvi l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio V nell'ambito della “Struttura di missione PNRR” di cui all'articolo 3, comma 3 e 4 lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023 e successive modificazioni;
- il Sistema di Gestione e Controllo per gli interventi relative alla Missione 5 del PNRR di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, approvato con decreto del Coordinatore della Struttura di missione PNRR il 7 ottobre 2024;
- la *Metodologia di individuazione di costi standard unitari* approvata con il decreto del Direttore generale dell'Ufficio V della Struttura di missione PNRR del 24/02/2025 n.4.

### **3. DEFINIZIONI**

3.1 Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- “Struttura di Missione del PNRR”, di seguito anche Struttura o Amministrazione istituita, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Amministrazione attuatrice dell'Investimento;
- “PNRR” o Piano: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si articola in Missioni e Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'Italia per rispondere alle sfide economiche-sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale;
- “Missione”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR. Le Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);

- “Componente”: elemento costitutivo o una parte delle Missioni del PNRR, che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche;
- “Investimento e/o sub-investimento”: spesa per un’attività, un progetto o altre azioni utili all’ottenimento di risultati benefici per la società, l’economia e/o l’ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull’occupazione;
- “Target e milestone”: le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento previsto dal PNRR, intendendo per “milestone” il risultato qualitativo oggettivamente verificabile (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.), che riflette i contenuti e le caratteristiche desiderabili da poter raggiungere attraverso l’attuazione di riforme e investimenti del Piano, mentre per “target” il risultato quantitativo di un indicatore concordato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.), che riflette l’attuazione delle riforme e degli investimenti;
- “non arrecare un danno significativo” o “*do no significant harm*” (DNSH): non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all’obiettivo ambientale, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
- “procedura a sportello” procedura definita dall’Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” come procedura in cui “le proposte progettuali, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili”;
- “Servizio telematico”: servizio telematico messo a disposizione dalla Struttura di missione PNRR Ufficio V e predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- “Soggetto attuatore”: Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L’art 9 c. 1 del medesimo Decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;
- “Soggetto Proponente”: Farmacia rurale che presenta proposta progettuale per

beneficiare, in caso di ammissione al finanziamento, dei contributi del PNRR;

- “Soggetto Beneficiario”: Farmacia rurale che ha ricevuto il contributo pubblico;
- “Soggetto Realizzatore”: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal Soggetto Attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
- “Titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849.
- “Irregolarità”: qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale derivante da un’azione o un’omissione di un soggetto coinvolto nell’attuazione degli investimenti del PNRR, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite;
- “Aiuti di Stato”: gli aiuti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- “Farmacie Rurali”: farmacie ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai sensi della Legge 8 marzo 1969, n. 221 *“Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”* ed, in particolare, l’articolo 1, lettera b) che classifica come “rurali” le *“farmacie (...) ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”*.  
*Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati”* e di quanto indicato nell’ambito Missione 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale”, Investimento 1.1.2 “Strutture sanitarie di prossimità territoriale” del PNRR, come da Decisione di esecuzione del Consiglio 13 luglio 2021 (*Council Implementing Decision-CID*) relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, come modificata dall’Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 2 maggio 2024 ;
- “Piattaforma”: strumento informatico adottato dalla Struttura per la compilazione e l’eventuale acquisizione delle domande di partecipazione da parte delle farmacie rurali;
- “ReGiS”: sistema informativo previsto dall’articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
- “CUP”: Codice Unico Progetto, ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all’articolo 41, comma 1 e della delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre e in ossequio alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico”*.

*o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”.*

- “GDPR”: General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

## **4. OGGETTO**

4.1 Il presente avviso definisce le condizioni, i termini e le modalità per la concessione di contributi pubblici per incentivare i privati a investire nell’adeguamento delle farmacie rurali, come meglio individuate al successivo articolo 5, in coerenza con l’allegato alla Decisione approvata dal Consiglio ECOFIN il 2 maggio 2024, al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari, (i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; (ii) fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; (iii) erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; (iv) monitorando pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.

4.2 La spesa ammissibile delle domande di partecipazione ammesse a finanziamento è quella direttamente connessa con la realizzazione dell’intervento. Al riguardo, trova applicazione il DPR n. 22/2018, inerente ai criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020;

4.3 Le risorse pubbliche in oggetto sono concesse ai Soggetti Beneficiari ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*, e previa verifica e assolvimento degli adempimenti previsti dal registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come disciplinati dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

4.4 Ai fini della determinazione della base giuridica, si precisa che il presente Avviso Pubblico prevede la concessione di un aiuto in regime *de minimis* sotto forma di contributo a fondo perduto – *una tantum* - sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii..

4.5 Il presente Avviso Pubblico non costituisce obbligazione per la Struttura di Missione PNRR che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

## **5. SOGGETTI PROPOVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

5.1 I soggetti proponenti ammissibili a finanziamento sono le farmacie rurali, così come definite all’articolo 3 del presente Avviso, ossia le farmacie ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

5.2 Ai fini del presente Avviso costituiscono soggetti ammissibili le farmacie rientranti nelle seguenti categorie:

- a) farmacie ubicate all’interno di Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, così come risultanti dai dati ISTAT sulla popolazione residente al 01 gennaio 2024, disponibili al seguente link: <https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it>;
- b) farmacie ubicate all’interno di frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ricadenti all’interno di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. In tale caso, in sede di presentazione della domanda, la farmacia dovrà dichiarare la propria ubicazione in frazione o centro abitato con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. In caso di ammissibilità della domanda di partecipazione, la farmacia dovrà presentare l’attestazione relativa alla propria ubicazione rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente o dal Comune, ai sensi dell’art. 9.1, lettera d) dell’Avviso (Allegato 5 al presente Avviso), come specificato nel successivo articolo 8.

5.3 Le farmacie che alla data di pubblicazione del presente Avviso risultino beneficiarie del contributo pubblico di cui all’Avviso pubblicato con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso, a condizione che le relative proposte progettuali riguardino uno o più ambiti di intervento diversi da quelli già oggetto di finanziamento a valere sul precedente Avviso del 2021.

In ogni caso, l’importo del contributo pubblico ammissibile a valere sulla nuova proposta progettuale, sommato all’importo del contributo pubblico già ottenuto sulla base della precedente proposta progettuale, non dovrà superare i limiti del contributo pubblico massimo concedibile, pari a € 44.260,00, di cui all’art. 6.7 dell’Avviso. In caso di superamento di tale limite, la proposta progettuale presentata a valere sul presente Avviso verrà considerata non ammissibile.

5.4 L’Amministrazione valuta prioritariamente le proposte progettuali presentate da farmacie che non risultino già beneficiarie nell’ambito dell’Avviso di cui al DDG n. 305 del 28 dicembre 2021 e che concorrono al conseguimento del target M5C3-4, procedendo in subordine con l’istruttoria delle domande presentate da farmacie già beneficiarie del contributo pubblico nell’ambito del precedente Avviso. La procedura è descritta dal successivo art. 8 del presente Avviso.

5.5 Le farmacie rurali possono presentare richiesta di assegnazione del suddetto contributo, purché, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- possedere lo status di farmacia rurale, come indicato dall’articolo 3 del presente Avviso;

- essere in stato di attività e risultare iscritte al Registro delle imprese;
- risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili aiuti di Stato ricevuti e successivamente non rimborsati o depositati in un conto bloccato (impegno Deggendorf);
- non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 o di altri regolamenti *de minimis* che determini il superamento del massimale più favorevole previsto dalla pertinente disciplina *de minimis* applicabile;
- non aver ricevuto, per le medesime spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea o comunicati in esenzione ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tali da determinare, cumulativamente, il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati previsti dalle pertinenti discipline applicabili;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

## **6. DOTAZIONE FINANZIARIA E ATTIVITA' FINANZIABILI**

6.1 L'iniziativa si inserisce nel quadro della Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), da ultimo modificato con Decisione di esecuzione del Consiglio EU del 2 maggio 2024 (ST\_16051/23; ST\_16051/2023\_ADD\_1; ST\_9399\_2024\_ADD\_1), e segnatamente nell'ambito dell'Investimento 2: Strutture sanitarie di prossimità territoriale, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

6.2 L'investimento occorrente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Avviso prevede una compartecipazione di finanziamento pubblico e privato; la dotazione finanziaria pubblica a disposizione è pari a **euro 81.472.793,44**.

6.3 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2012 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il 40% delle risorse dell'Investimento sarà destinato in favore degli interventi da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

6.4 I contributi pubblici saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base di procedura a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2012 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, di cui all'articolo 6.3.

6.5 Ove alla data di chiusura dello sportello previsto dall'articolo 4.4 non siano pervenute istanze tali da determinare l'assorbimento del 100% della dotazione finanziaria del presente Avviso, la Struttura si riserva di aprire una nuova finestra di validità dello sportello, al fine di consentire l'assorbimento dell'importo complessivo delle risorse messe a disposizione con il presente Avviso.

6.6 Se i fondi disponibili non saranno sufficienti a finanziare tutti gli interventi proposti nell'ambito del presente Avviso e ritenuti ammissibili, le ulteriori domande ammissibili, ma non finanziate, andranno a costituire l'elenco dei progetti da cui attingere in caso di disponibilità futura di ulteriori risorse.

6.7 Il contributo pubblico erogabile per ciascuna farmacia rurale corrisponde a una quota massima pari ai 2/3 (due terzi) del costo totale del progetto ed è fissato nell'ammontare massimo di € 44.260,00. Pertanto, la dotazione finanziaria derivante dall'impiego di capitali privati corrisponde ad una quota pari ad almeno 1/3 (un terzo) del costo totale dell'investimento.

6.8 Ai sensi del punto 2, dell'art. 17, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'ammissibilità della spesa decorre dal 1° febbraio 2020. Sono, dunque, finanziabili anche gli interventi/dispositivi già in dotazione, indicati nell'Allegato 1 al presente Avviso “Elenco degli interventi/dispositivi finanziabili”, che siano stati acquistati a partire dalla suddetta data ed entro la data di completamento delle attività progettuali, accompagnati dalla documentazione di cui al successivo articolo 11.

6.9 Ciascun Soggetto Beneficiario è tenuto obbligatoriamente a realizzare almeno uno dei tre seguenti ambiti:

- **Primo Ambito:** Ottimizzazione dell'efficace dispensazione del farmaco anche implementando la distribuzione per conto (DPC) operata dalle farmacie territoriali, anche presso il domicilio dei pazienti, in luogo della distribuzione diretta (DD) effettuata dai presidi ospedalieri. Sono finanziate le spese per la riorganizzazione e implementazione dell'area di dispensazione e dello stoccaggio dei farmaci; miglioramento dei livelli di monitoraggio delle scadenze, revoche e farmaci mancanti;
- **Secondo Ambito:** Partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, anche tramite progetti di assistenza domiciliare, aumento del tasso di aderenza del paziente alle terapie farmacologiche e al monitoraggio dell'uso corretto dei farmaci. Interazione della farmacia rurale con il Fascicolo sanitario elettronico (FSE): sono finanziati prioritariamente interventi di formazione specialistica alla presa in carico del paziente, anche domiciliare, e alla farmacovigilanza, dotazioni tecnologiche, informatiche e logistiche (licenze per piattaforme di monitoraggio, software, hardware, postazioni attrezzate per il teleconsulto, la consultazione dati, la consultazione FSE);
- **Terzo Ambito:** Prestazione di servizi di primo e secondo livello, operabile anche

nell’ambito di assistenza domiciliare, fornendo percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche: sono finanziate le spese per la locazione e/o acquisto dei dispositivi di telemedicina e analizzatori di sangue e urine e relativa assistenza/creazione di aree di accoglienza (spazi riservati, arredamenti specifici, dispositivi di emergenza) per l’erogazione dei servizi di telemedicina, anche a domicilio per pazienti fragili, per i quali ci si dovrà avvalere di un sistema di refertazione presso un centro individuato a priori, preferibilmente in convenzione con ospedali o strutture pubbliche.

6.10 L’ambito si considera realizzato allorché tutti gli interventi/dispositivi, indicati come obbligatori nell’Allegato 1, costituente parte integrante del presente Avviso, risultino in dotazione della farmacia alla data di conclusione del progetto.

Ai fini del presente Avviso, si intende per:

- obbligatorio: l’intervento/dispositivo che concorre alla realizzazione dell’ambito per il quale la farmacia deve obbligatoriamente chiederne il contributo oppure dichiararne il possesso in sede di presentazione della domanda;
- opzionale: l’intervento/dispositivo considerato non obbligatorio per il quale è facoltà del Soggetto proponente richiederne l’erogazione del contributo finalizzato all’acquisto.

6.11 L’elenco degli interventi obbligatori ed opzionali, suddivisi per ambito, è contenuto nell’Allegato 1 “Elenco degli interventi/dispositivi finanziabili” del presente Avviso, colonna “condizionalità”, con i relativi costi standard unitari nonché le quantità massime finanziabili.

## **7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

7.1 La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere compilata secondo le modalità di seguito indicate e trasmessa esclusivamente per via telematica mediante l’apposito servizio telematico messo a disposizione dalla Struttura di missione PNRR-Ufficio V e raggiungibile all’indirizzo [www.strutturapnrr.gov.it](http://www.strutturapnrr.gov.it), predisposto e gestito da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito “Servizio telematico”).

La fase di registrazione da parte del legale rappresentante e/o del soggetto delegato ad operare sul servizio telematico costituisce parte integrante della presente procedura ed è propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione.

Il servizio telematico consentirà la registrazione al “Portale fondi nazionali ed europei” e la trasmissione delle domande di partecipazione a partire dalle ore 10:00 del quinto giorno successivo alla registrazione del presente Avviso pubblico da parte dei competenti organi di controllo. Dell’apertura della fase di registrazione e della conseguente fase di presentazione delle domande di partecipazione sarà data evidenza sul sito istituzionale della Struttura di missione PNRR-Ufficio V sulla pagina web dedicate a Farmacie rurali nella sezione “Bandi e Avvisi”.

I legali rappresentanti delle farmacie interessate ad inviare la relativa domanda di partecipazione potranno farlo a partire dal prefato termine di apertura e sino alle ore 23:59 del 30 giugno 2025.

Si precisa che la fase di registrazione sarà attiva fino al 10 giugno 2025, termine oltre il quale sarà consentita esclusivamente la presentazione della domanda di partecipazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i suddetti termini, ove ne ravvisi la necessità e di prorogare il termine di presentazione delle domande di cui al 7.1, nell’ipotesi contemplata all’art. 6.4 e in ogni altra ipotesi ritenuta necessaria.

7.2 La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando in ogni sua parte l’apposito *form* presente sul Servizio telematico di cui al 7.1 e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della farmacia interessata a mezzo di firma digitale ovvero sottoscritta in forma olografa debitamente accompagnata dal documento di riconoscimento.

La trasmissione della domanda può avvenire, nel rispetto delle modalità sotto riportate, solo unitamente agli allegati di seguito indicati, previo caricamento degli stessi sul Servizio telematico:

- scheda progetto (Allegato 3), sia in formato Excel che PDF, secondo le Istruzioni che saranno fornite dall’Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al titolare effettivo, all’assenza di conflitto di interessi e di doppio finanziamento, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (Allegato 4).
- documento di identità del legale rappresentante della farmacia. Il legale rappresentante della Farmacia è individuato quale “referente del progetto”, salvo diversa indicazione da comunicare durante la fase di registrazione al Servizio telematico ed in fase di presentazione della domanda.
- attestazione di farmacia rurale localizzata in frazione o centro abitato con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (per le sole farmacie localizzate in frazioni o centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) (Allegato 5), solo ove disponibile in fase di presentazione della domanda. Si rimanda a quanto previsto dall’articolo 5.2 lett. b) del presente Avviso.

La indicata documentazione, necessaria ai fini della valutazione dell’ammissibilità della partecipazione alla procedura, deve essere caricata in formato PDF, avendo cura che la dimensione di ogni singolo allegato non superi il limite di 50 MB e cumulativamente non superi il limite di 200 MB.

Anche la precitata documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dalla farmacia con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ovvero in forma olografa e, in tale caso, dovrà essere debitamente accompagnata dal documento di riconoscimento.

7.3 Terminata la fase di compilazione e di sottoscrizione della domanda di partecipazione accompagnata dai relativi allegati, occorre procedere alla formale trasmissione della stessa attraverso la funzionalità “trasmetti domanda” appositamente predisposta all’interno del citato

servizio telematico.

Eventuali domande di partecipazione trasmesse mediante modalità diverse da quella previste od oltre i termini sopra indicati saranno considerate non ammissibili.

Dopo l'invio, il sistema notificherà all'indirizzo PEC indicato in fase di compilazione dal legale rappresentante o dal terzo delegato ad operare sul servizio telematico, la domanda di partecipazione trasmessa ed i relativi codice identificativo e numero di protocollo.

Considerata la natura “a sportello” della presente procedura, ai fini della verifica dell’ordine di assegnazione delle risorse, ove decretata, faranno fede unicamente la data e l’ora dell’invio delle domande di partecipazione. Considerato, inoltre, quanto previsto dall’articolo 8.5 del presente Avviso, l’Amministrazione prenderà in considerazione esclusivamente la prima domanda inviata.

7.4 L’esclusione per una o più delle cause previste dal presente Avviso sarà comunicata al soggetto proponente tramite posta elettronica certificata che avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge. Agli esclusi è consentito, comunque, di presentare una nuova proposta progettuale, formalmente ammissibile e coerente con le previsioni del presente Avviso, entro i termini previsti dallo stesso e attesa la disponibilità di risorse.

## **8. L’ISTRUTTORIA AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E RICHIESTE DI INTEGRAZIONI E/O CHIARIMENTI**

8.1 La selezione delle proposte avviene con procedura automatica “a sportello”, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle proposte progettuali, attraverso le fasi di seguito descritte e nel rispetto dell’art. 5 del D. lgs 31 marzo 1998, n. 123, che prevede che “*nel procedimento a sportello è prevista l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico*”.

8.2 L’istruttoria finalizzata all’ammissibilità della domanda, svolta a cura della Struttura, consiste nella previa verifica della capienza finanziaria, dell’importo massimo concedibile, della correttezza, della completezza, della coerenza con la disciplina eurounitaria, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ed i relativi documenti attuativi e della conformità con la normativa di settore, delle istanze trasmesse secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del presente Avviso e dei requisiti di cui agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3 del presente Avviso.

Tale fase è propedeutica alla pubblicazione di uno o più decreti contenenti l’elenco delle farmacie le cui domande sono state ritenute ammissibili e di quelle le cui domande sono state ritenute non ammissibili.

L’inserimento della farmacia nel decreto di ammissibilità non fa sorgere in capo alla stessa alcun

diritto alla concessione del contributo e non costituisce impegno delle risorse a valere sul PNRR. L'ammissibilità della domanda è condizione per l'accesso alla successiva fase di cui all'art. 9 finalizzata alla concessione del contributo, previa presentazione dei documenti elencati all'art. 9.1.

8.3 Sono considerate non ammissibili le domande di partecipazione contenenti le proposte progettuali:

- a) incomplete, presentate oltre il termine o con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 7 del presente Avviso;
- b) mancanti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al titolare effettivo, all'assenza di conflitto di interesse e di doppio finanziamento (Allegato 4);
- c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati ai precedenti artt. 5.1, 5.2 e 5.3;
- d) che non prevedano interventi in almeno uno degli ambiti descritti all'art. 6.9;
- e) che comportino il superamento del contributo massimo concedibile ai sensi dell'art. 5.3.

Al fine di procedere secondo quanto previsto dall'articolo 8.2 del presente Avviso, la Struttura si riserva la facoltà di richiedere, a mezzo PEC, ai Soggetti Proponenti, nei limiti consentiti dalla legge, di integrare la documentazione presentata o di fornire chiarimenti in ordine alla stessa e/o alle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 10 del presente Avviso.

8.5 L'Amministrazione, considerata la natura "a sportello" della procedura e attese le tempistiche del PNRR, si riserva la possibilità di procedere, già durante la fase di apertura dello sportello, alla pubblicazione di uno o più decreti di ammissibilità, dando priorità alle proposte progettuali presentate dalle farmacie non beneficiarie nell'ambito dell'Avviso di cui al DDG dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021. La Struttura pubblica ulteriori e successivi decreti di ammissibilità relativi a proposte progettuali presentate dalle farmacie che hanno già ottenuto il contributo pubblico nell'ambito del precedente Avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Come evidenziato al punto 5.4 del presente Avviso, per la valutazione delle proposte progettuali e la relativa istruttoria verrà, quindi, data priorità alle farmacie che non risultino già beneficiarie nell'ambito dell'Avviso di cui al DDG dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021 e che concorrono al conseguimento del target M5C3-4, procedendo in subordine con l'istruttoria delle domande presentate da farmacie già beneficiarie del contributo pubblico nell'ambito del precedente Avviso.

8.6 Ciascuna proposta progettuale dichiarata ammissibile a finanziamento è identificata attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il CUP è attribuito dall'Amministrazione.

8.7 I decreti di ammissibilità sono notificati alle farmacie tramite PEC, con cui sono trasmessi:

- a) il format di atto d'obbligo, parte integrante del presente Avviso, che stabilisce la durata per il completamento dell'intervento e gli obblighi in capo al Soggetto Beneficiario,

- (Allegato 6);
- b) lo schema di garanzia fideiussoria (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) a copertura dell'intero importo finanziato in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri (Allegato 7);
  - c) il format di dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 8);
  - d) per le sole farmacie ubicate all'interno di frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ricadenti all'interno di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, lo schema di attestazione da parte dell'Amministrazione territorialmente competente (Prefettura/Comune), utile a dare atto dell'ubicazione e della popolazione residente (Allegato 5), se non precedentemente caricato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

## **9. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

9.1 Ai fini della concessione del contributo richiesto, le farmacie incluse nel decreto di ammissibilità sono tenute a trasmettere via PEC, entro 30 giorni dalla data di ricezione del decreto di cui all'articolo 8.7, la seguente documentazione:

- a) atto d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, che stabilisce la durata dell'intervento e gli obblighi in capo al Soggetto Beneficiario (Allegato 6);
- b) idonea garanzia fideiussoria bancaria, irrevocabile, incondizionata, esigibile a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escusione, rilasciata da un primario istituto di credito, ovvero, polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia assicurativa facente parte dell'elenco IVASS, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, di importo pari alla quota del finanziamento di cui si richiede l'erogazione. La predetta garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà essere valida ed efficace per un periodo non inferiore ai sei mesi successivi alla data di completamento delle attività progettuali indicata nell'atto d'obbligo ed in ogni caso sino alla data di rilascio dell'atto di svincolo della garanzia fideiussoria da parte dell'Amministrazione, anche se successiva. Resta inteso l'obbligo del Soggetto Beneficiario di assicurare la validità e l'efficacia della suddetta garanzia, anche in caso di richiesta approvata di proroga dei termini di realizzazione dell'attività progettuale. La garanzia fideiussoria deve essere predisposta sulla base del format di cui all'Allegato 7 del presente Avviso, sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ovvero in forma olografa dal garante e dal garantito e dotata di apposito sistema di verifica di validità.
- c) dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 8);
- d) per le sole farmacie ubicate all'interno di frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ricadenti all'interno di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l'attestazione prodotta dall'Amministrazione territorialmente competente

(Prefettura o Comune) utile a dare atto dell'ubicazione e della popolazione residente (Allegato 5), se non precedentemente caricata in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

9.2 La concessione del contributo avviene a seguito di esito positivo dell'istruttoria sulla documentazione di cui all'articolo 9.1 ovvero della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.5.

9.3 La concessione dei contributi alle farmacie ammesse a finanziamento avviene fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 6.

9.4 La Struttura eroga, in un'unica soluzione, l'importo stabilito nel provvedimento di concessione del contributo sul conto corrente intestato alla farmacia indicato nella dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 8), a seguito dei controlli di legge.

## **10. DURATA E CONCLUSIONE DEL PROGETTO. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ. RICHIESTA DI CHIARIMENTI E/O INTEGRAZIONI**

10.1 La data di inizio del progetto coincide con l'invio a mezzo PEC all'Amministrazione dell'atto d'obbligo (Allegato 6), debitamente compilato e sottoscritto.

Il termine per la conclusione del progetto deve essere indicato dal Soggetto Beneficiario in sede di sottoscrizione dell'atto d'obbligo e, in ogni caso, non potrà superare il 30 aprile 2026. Entro tale data la farmacia dovrà trasmettere all'Amministrazione l'"Attestazione di avvenuta realizzazione delle attività", secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Eventuali proroghe dovranno essere richieste alla Struttura di missione PNRR-Ufficio V secondo le modalità previste dall'articolo 13 del presente Avviso e comunque in data anteriore rispetto al termine di conclusione indicato in fase di sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

A seguito della ricezione di tale documentazione, la Struttura di missione PNRR-Ufficio V procederà all'inizializzazione dei progetti sul sistema informativo ReGiS, nonché al caricamento sulla predetta piattaforma informatica della relativa documentazione presentata dai Soggetti beneficiari.

10.2 L'Ufficio V, nei casi in cui si possa procedere all'attivazione del soccorso istruttorio e/o alla richiesta di chiarimenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 ne dà specifica comunicazione a mezzo PEC alle farmacie eventualmente interessate.

È onere delle farmacie interessate procedere alla regolarizzazione e/o a fornire i chiarimenti indicati entro il termine indicato dall'Amministrazione decorrente dalla richiesta, a pena di esclusione dalla procedura.

Si precisa che la fase di soccorso istruttorio potrà essere attivata esclusivamente per sanare carenze

di carattere formale o documentale. Non si potrà procedere all'attivazione del soccorso istruttorio nei casi di: a) mancanza della proposta progettuale; b) carenza dei requisiti sostanziali soggettivi e oggettivi richiesti dal presente Avviso; c) irregolarità non sanabili relative alla qualità e alla sostanza della proposta progettuale, d) in tutti gli altri casi in cui l'attivazione del soccorso risulti non consentito dalla legge.

## **11. RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO: LE ATTIVITA' DEL SOGGETTO BENEFICIARIO. LE VERIFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE.**

11.1 La rendicontazione delle attività progettuali è effettuata sulla base dell'opzione di costo semplificato operata ai sensi dell'art. 67 par.1 lett. b e par. 5 del regolamento 1303/2013 e s.m.i recante le disposizioni comuni per i Fondi SIE e della Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) del 20 dicembre 2024 “*Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea IT Serie C.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto, contestualmente alla trasmissione dell’“Attestazione di avvenuta realizzazione delle attività” di cui all’articolo 10.1, all’invio della seguente documentazione, resa disponibile dall’Amministrazione sul proprio sito web:

- “Dichiarazione attestante il rispetto del principio del DNSH”;
- “Check list per le verifiche e i controlli da condurre per garantire il principio DNSH” debitamente compilate.

11.2 La Struttura, attese le dichiarazioni rese, svolge i controlli di propria competenza sulla documentazione trasmessa dai Soggetti Beneficiari. Ove necessario, la Struttura richiede informazioni aggiuntive o chiarimenti al Soggetto Beneficiario, al fine di assicurare la conformità dell’intervento e delle spese alla disciplina nazionale ed europea applicabile. La Struttura di missione PNRR-Ufficio V provvede all’alimentazione del Sistema informativo “ReGiS”. con dati e i documenti di ciascun progetto.

11.3 La Struttura effettua una verifica formale sul 100% dei documenti e delle attestazioni trasmesse dalle Farmacie e durante tale operazione provvede all’alimentazione del Sistema informativo “ReGiS”. Ove necessario, l’Amministrazione richiede informazioni aggiuntive o chiarimenti al Soggetto Beneficiario, al fine di assicurare la conformità delle spese alla disciplina nazionale ed europea applicabile. Oltre a tali verifiche formali, sono svolte verifiche amministrative sostanziali on desk a campione circa la regolarità delle procedure e delle spese rendicontate.

11.4 La Struttura si riserva la facoltà di verificare la corretta realizzazione delle attività progettuali mediante sopralluoghi da effettuarsi presso la sede legale e/o operativa della farmacia beneficiaria del contributo e, laddove necessario, presso i locali in cui sono stati realizzati gli investimenti; a tal

fine i Soggetti Beneficiari si impegnano a consentire l'accesso presso tali locali, rendendo disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento delle verifiche.

11.5 La Struttura, all'esito positivo delle verifiche effettuate sulla completa realizzazione delle attività progettuali, procederà allo svincolo della polizza fidejussoria emessa a copertura dell'intero importo finanziato.

11.6 In relazione al progetto finanziato, il Soggetto Beneficiario ha l'obbligo di comunicare alla predetta Struttura tutti i dati e gli stati di avanzamento del medesimo, e di trasmettere i documenti che saranno eventualmente richiesti. Tali adempimenti dovranno essere posti in essere tempestivamente o nel termine indicato nella richiesta.

## **12. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

12.1 I Soggetti Beneficiari sono tenuti ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente articolo, nonché quelli assunti con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 9.1. In particolare, il Soggetto Beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:

- a) realizzare le attività progettuali in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali di investimento europei (nel seguito, i Fondi S.I.E.) ed al Next Generation EU;
- b) avviare tempestivamente e realizzare le attività progettuali entro i termini previsti all'articolo 3 dell'atto d'obbligo e garantire che gli interventi e i dispositivi siano conformi a quanto previsto nella domanda di partecipazione;
- c) fornire, a conclusione del progetto, la documentazione comprovante le spese sostenute e i giustificativi di spesa di valore probatorio equivalente;
- d) comunicare tempestivamente alla Struttura eventuali variazioni soggettive (ragione sociale e forma societaria) e variazioni relative a operazioni societarie straordinarie;
- e) non acquistare i beni oggetto del progetto da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi del Codice civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche del soggetto beneficiario;
- f) fermo restando il regime contabile adottato, annotare e conservare tutti i documenti di spesa e riportarli, ove previsti, nelle apposite scritture contabili: registri IVA, registri dei cespiti ammortizzabili, libro giornale o equivalenti per il no profit, libro degli inventari, ecc. rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte dell'Amministrazione preposta al controllo. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari del soggetto beneficiario per almeno 3 anni;
- g) garantire che il contributo concesso rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti in conformità al Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti *de minimis*, che sostituisce

- il regolamento *de minimis* generale (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- h) garantire il rispetto delle prescrizioni contenute negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) adottata con Circolare del MEF RGS n. 32 del 30/12/2021 e successivamente aggiornata con le circolari RGS MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” e del 14 maggio 2024 n. 22 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
  - i) il Soggetto Beneficiario è tenuto a dimostrare la completa realizzazione delle attività previste e a presentare a mezzo PEC tutta la documentazione rendicontativa, così come descritta nell’art. 11.1;
  - j) fornire, secondo le modalità e i tempi definiti dall’Amministrazione, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di PNRR (DPCM 15/09/2021), in particolare comunicando gli stati di avanzamento del progetto e trasmettendo i documenti che saranno eventualmente richiesti;
  - k) fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del Progetto comunque richieste dall’Amministrazione, nonché le attestazioni necessarie per la verifica dei requisiti di cui all’Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, se non diversamente stabilito;
  - l) comunicare il luogo di conservazione dei documenti sopra richiamati nonché l’identità del soggetto responsabile della conservazione. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti delle suddette informazioni devono essere prontamente comunicati all’Amministrazione;
  - m) consentire le verifiche in loco, presso la sede operativa della farmacia beneficiaria del contributo e, laddove necessario, presso i locali in cui sono stati realizzati gli investimenti, a favore delle autorità di controllo nazionali e comunitarie; impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno competenza, compresi i funzionari delle Amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR, nonché i funzionari autorizzati dell’Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati. La completa documentazione progettuale è resa disponibile su richiesta dell’Amministrazione, dell’Ispettorato Generale per il PNRR, dell’organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
  - n) rispettare le disposizioni di cui al punto 4 lettera b) dell’articolo 125 del Reg. (UE) 1303/2013 nella gestione delle somme trasferite dall’Amministrazione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del PNRR, assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione; effettuare esclusivamente i

pagamenti in via definitiva, utilizzando, in linea con quanto previsto dall'art.3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, un conto dedicato alla realizzazione del progetto, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura;

- o) non trasferire altrove, o alienare a qualsiasi titolo, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel progetto i beni e i diritti aziendali ammessi al contributo fino alla scadenza del quinto anno successivo alla data di completamento del progetto, restando inteso che i predetti divieti e vincoli si estendono anche ai beni per i quali è stato dichiarato il possesso e che concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'ambito prescelto;
- p) assicurare di adempiere agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- q) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- r) garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- s) rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del medesimo articolo;
- t) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati forniti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- u) garantire il rispetto dell'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili. La farmacia si impegna, inoltre, a riportare nei pagamenti, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il Codice Unico Progetto (CUP) relativo al progetto finanziato. Nel caso in cui non sia stato indicato il CUP nel titolo di spesa, in quanto sostenute in un periodo antecedente la data dell'Avviso ma comunque successivo al 1° febbraio 2020, la farmacia si impegna a trasmettere una Dichiarazione (DSAN) che attesti la riconducibilità di tali giustificativi di spesa al CUP del progetto;
- v) osservare le Linee Guida “*Strategia Antifrode*”, adottate dalla Struttura di missione PNRR;
- w) consentire l'uso, a fini divulgativi, delle fotografie dei beni acquistati nell'ambito delle attività progettuali;
- x) consultare la pagina web dell'Amministrazione titolare dedicata all'Investimento, al fine di tenere conto degli eventuali aggiornamenti e/o modifiche del presente Avviso, della documentazione e della modulistica.

12.2 Il Soggetto Beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori obblighi successivi al completamento dell'operazione:

- a) mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di svincolo della polizza fideiussoria. La completa documentazione progettuale è resa disponibile su richiesta dell'Amministrazione, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- b) rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di svincolo della polizza fideiussoria di cui all'art. 9, punto 1, lettera b) del presente Avviso.

12.3 Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione e di informazione:

- a) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

apporre su tutti i dispositivi acquistati le etichette o targhette riportanti l'emblema dell'Unione europea. Il logo UE deve contenere la dicitura "finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU", tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

La Struttura è, inoltre, autorizzata a utilizzare i dati del Progetto, per pubblicizzarne i risultati.

- b) garantire una tempestiva diretta informazione all'Amministrazione sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 e dalla Circolare RGS-MEF 28 Marzo 2024, n. 13, recante "*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*";
- c) aggiornare tempestivamente, in caso di variazioni, la "*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al titolare effettivo, all'assenza di conflitto di interessi e di doppio finanziamento*" (Allegato 4) trasmessa in sede di presentazione della domanda;

- d) inoltrare tempestivamente alla Struttura, in caso di modifica dell'IBAN indicato, la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari aggiornata (Allegato 8);
- e) comunicare tempestivamente, con le modalità richiamate all'art. 13.1, eventuali variazioni progettuali ed eventuali variazioni di natura soggettiva relative a operazioni societarie, che comportino modifiche alla forma giuridica della farmacia.

12.4 Il Soggetto Beneficiario è tenuto al rispetto di ogni altro adempimento e obbligo richiamato nell'atto d'obbligo di cui all'art. 9.1 del presente Avviso.

### **13. VARIAZIONI PROGETTUALI E PROROGHE AMMISSIBILI**

13.1 Le variazioni e le rimodulazioni dei progetti sono ammesse, nei limiti del finanziamento concesso, solo per elementi non sostanziali, che non alterino la natura dell'intervento e non pregiudichino la piena realizzazione dell'ambito/ambiti indicati.

Il Soggetto Beneficiario invia a mezzo PEC alla Struttura la richiesta di modifica/rimodulazione indicando le motivazioni e allegando la documentazione di pertinenza. In particolare, non è possibile rinunciare ad un intervento/attrezzatura qualificato/a come obbligatorio/a nell'elenco degli interventi/dispositivi finanziabili (Allegato 1) per cui si è richiesto il finanziamento, a meno che lo stesso non venga dichiarato già in possesso della farmacia.

La Struttura, valutate le ragioni sottese alla richiesta, procede, con proprio atto motivato, all'approvazione ovvero al rigetto.

In caso di approvazione della richiesta di variazione progettuale che comporti la restituzione parziale del contributo erogato, la Struttura rende note le modalità di restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi legali, ove dovuti, ai sensi dell'Articolo 9 comma 5, D. Lgs. 31 marzo 1998, n.123 e ss.mm.ii.

Resta fermo che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, le variazioni non dovranno incidere sulle finalità progettuali.

13.2. Le variazioni di natura soggettiva relative a operazioni societarie, che comportino modifiche alla forma giuridica della farmacia, devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura a mezzo PEC.

13.3. In caso di richiesta approvata di proroga, il Soggetto Beneficiario è obbligato ad assicurare la validità e l'efficacia della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 9.1 lett. b) del presente Avviso.

### **14. RINUNCE E REVOCHE**

14.1 Il Soggetto Beneficiario deve dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante PEC.

14.2 L’Amministrazione procede alla revoca del contributo ovvero a disporre provvedimento motivato di definanziamento - anche parziale - nei seguenti casi:

- a) la perdita dei requisiti di ammissione durante l’attuazione del progetto e la rendicontazione finale delle attività progettuali;
- b) la mancata realizzazione del 100% del progetto entro il termine di conclusione, così come stabilito all’articolo 10 del presente Avviso;
- c) la rinuncia alla realizzazione delle attività progettuali comunicata via PEC;
- d) l’assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Soggetto Beneficiario;
- e) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile al progetto;
- f) l’accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
- g) la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell’operazione ex articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 per i successivi 5 anni dalla data di svincolo della polizza fideiussoria, in caso di:
  - i. cessazione o rilocalizzazione di un’attività al di fuori dell’area del programma, oppure di
  - ii. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- h) accertata causa di decadenza, per indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Soggetto Beneficiario e non sanabili;
- i) accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
- j) violazione degli obblighi posti a carico del Soggetto Beneficiario previsti dall’Avviso e dall’atto d’obbligo.
- k) Ove l’Amministrazione ritenga essere sussistenti i presupposti di legge nazionale e/o comunitaria.

14.3 In caso di revoca del contributo, il Soggetto Beneficiario, secondo le modalità che verranno comunicate a mezzo PEC dalla Struttura, sarà tenuto alla restituzione dell’importo erogato, maggiorato degli interessi legali e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

14.4 La procedura di restituzione del contributo è disciplinata all’art. 10 dello “Schema di atto d’obbligo” (Allegato 6 del presente Avviso).

## **15. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’AVVISO**

15.1 Ogni eventuale modifica o integrazione del presente Avviso sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web della Struttura di missione PNRR. I Soggetti Beneficiari saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche o integrazioni pubblicate.

15.2 In caso del verificarsi di condizioni non addebitabili alla Struttura di missione PNRR-Ufficio V, che determinino l'impossibilità di procedere ai sensi del presente Avviso, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della citata Amministrazione.

## **16. COMUNICAZIONI**

16.1 Ogni comunicazione prevista nel presente Avviso nonché trasmissione di documentazione dovrà avvenire a mezzo PEC al seguente indirizzo [farmacierurali2025.pnrr@pec.governo.it](mailto:farmacierurali2025.pnrr@pec.governo.it) indicando in oggetto il CUP assegnato.

## **17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

17.1 Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maddalena Sansone.

## **18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALTRE INFORMAZIONI**

18.1 La Struttura di missione PNRR, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679(di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i..

18.2 La Struttura di missione PNRR è autorizzata a trattare i dati personali per la tutela dei propri interessi legittimi, nonché in adempimento agli obblighi di legge a cui gli stessi sono soggetti. I dati personali potranno essere condivisi tra l'Ufficio V della Struttura di missione e gli altri Uffici della stessa, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dai titolari e con persone autorizzate dai titolari al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

18.3. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dai titolari in ottemperanza agli obblighi di legge, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente.

18.4 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.

18.5 In ogni momento i titolari potranno esercitare i diritti previsti dal GDPR. Tali richieste possono essere rivolte: al Responsabile per la protezione dei dati personali della Struttura di missione PNRR, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [ufficio5.strutturadimissionepnrr@pec.governo.it](mailto:ufficio5.strutturadimissionepnrr@pec.governo.it)

18.6 I Soggetti Beneficiari, destinatari del contributo, devono attenersi strettamente alle indicazioni prescritte dalla Struttura in tema di informazione e pubblicità.

## **19. FORO COMPETENTE**

19.1 Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **20. RICHIESTE DI CHIARIMENTO**

20.1 Eventuali quesiti sui contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati potranno essere formulati esclusivamente per iscritto all'indirizzo e-mail [farmacierurali2025.pnrr@governo.it](mailto:farmacierurali2025.pnrr@governo.it). Non saranno prese in considerazione quesiti pervenuti ad altri indirizzi di posta elettronica o con altre modalità.

L'amministrazione si riserva di pubblicare sul proprio sito web le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ).

## **21. ALLEGATI**

21.1 Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Elenco degli interventi/dispositivi finanziabili;
- Allegato 2 – Format domanda di partecipazione;
- Allegato 3 - Scheda progetto;
- Allegato 4 – Format di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al titolare effettivo, all'assenza di conflitto di interessi e di doppio finanziamento rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000;
- Allegato 5 – Format di attestazione di farmacia rurale localizzata in frazione o centro abitato con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (per le sole farmacie localizzate in frazioni o centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti);
- Allegato 6 - Format di atto d'obbligo;
- Allegato 7 - Schema di garanzia fideiussoria;
- Allegato 8 – Format Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **22. RINVIO**

22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, e nazionali e vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.